

## **UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO**

(sede Ponti)

### **Convenzione per il conferimento all'Unione Montana Suol d'Aleramo delle funzioni di Polizia Municipale e polizia amministrativa locale (D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i)**

\*\*\*\*\*

Rep. n. \_\_\_\_\_

Il giorno .....del mese di.....dell'anno ....., nella Sede dell'Unione Montana Suol d'Aleramo nel Comune di Ponti, con la presente convenzione, tra i signori:

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

- ....., nato a ....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI ...** (codice fiscale: .....), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. ... del ..., dichiarata immediatamente eseguibile;

## PREMESSO:

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 09/07/2013 i Comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MELAZZO, MONTECHIARO D'ACQUI, MORBELLO, PARETO, PONTI, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO, TERZO hanno costituito l'Unione Montana di Comuni denominata UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 11/2012;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- i comuni di BISTAGNO, CARTOSIO, CASTELLETTO D'ERRO, CAVATORE, DENICE, MONTECHIARO D'ACQUI ???, MORBELLO, PARETO, PONZONE, SPIGNO MONFERRATO ????, TERZO hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto; l'avvio della gestione stessa decorre dal 01 gennaio 2015;
- i comuni di MELAZZO e PONTI hanno scelto di gestire la funzione mediante convenzione, strumento che garantisce un elevato grado di flessibilità e agisce in maniera non strutturale sull'assetto amministrativo del comune; l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dal momento della sottoscrizione della convenzione.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale **Polizia Municipale e polizia amministrativa locale** (art.14 lr 24/2003 - decreto legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i). In particolare sono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale, definite dalla L. 65/1986 e dalla LR. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale nei termini indicati dall'articolo 5 della Legge 65/1986. L'Unione Montana Suol d'Aleramo è individuato quale ente capofila.

2. A titolo indicativo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

#### **Servizi amministrativi – affari interni**

Gestione amministrativa – contabile della Convenzione, predisposizione delle relazioni, gestione del personale sotto il profilo operativo, gestione de beni, ripartizione dei costi, ripartizione dei ricavi.

## **Servizi operativi**

Mantenimento costante del collegamento tra la sede del Servizio Associato di polizia locale e i Sindaci o loro delegati al fine di coordinare gli interventi e assicurare efficacia e celerità del servizio.

### **Polizia urbana**

- Artigiani, commercianti in sede fissa, agenti rappresentanti mediatori, agricoltori, allevatori: attività di vigilanza, accertamenti di inizio, modificazione, cessazione attività, redazione del rapporto di servizio.

- Commercio su aree pubbliche:

attività di vigilanza, controllo sullo svolgimento dei mercati e sulle attività itineranti

- Ufficio del Sindaco:

attività di vigilanza, sopralluoghi per accertamento dello stato dei luoghi, attività di redazione del rapporto di servizio, presentazione al sindaco di tutti i rapporti di polizia.

### **Polizia ambientale**

Attività di vigilanza, accertamento violazioni, istruttoria conseguente alla segnalazione da parte di altri organi, in materia di:

- Edilizia:

cantieri edili, cantieri stradali, movimentano terra;

- Ecologia:

inquinamento suolo, acqua, aria, acustico;

raccolta, conferimento, trasporto rifiuti;

raccolta essenze protette;

detenzione fauna selvatica;

caccia, pesca;

commercio e detenzione animali domestici;

attività agricole, forestali, pastorali;

- Polizia mortuaria:

attività cimiteriali;

aziende di trasporto funebre;

- Polizia tributaria:

su segnalazione degli uffici competenti.

### **Polizia di sicurezza**

Controllo sulle attività soggette a licenza di pubblica sicurezza, attività di sorveglianza sui locali di pubblico esercizio, servizio di ordine pubblico e altre attività connesse.

### **Polizia giudiziaria**

- Attività delegate:

esecuzione atti, indagini su incarico della magistratura, notificazione atti di P.G.

- Attività d'iniziativa: ricezione di denunce e querele, repressione reati in genere con particolare riferimento alle materie sopra esposte, indagini su notizie acquisite.

### **Polizia stradale**

- Viabilità:

attività di controllo del traffico, pattugliamento strade, rilevazione con strumenti tecnici, scorte trasporti eccezionali, intervento in caso di incidenti stradali.

- Varie;

attività di tutela del patrimonio stradale, rilascio autorizzazioni provvisorie urgenti per lavori stradali, sicurezza della circolazione, controllo attività di autotrasporto.

3. La gestione associata della funzione Polizia Municipale è finalizzata a garantire:

- la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione della Polizia Municipale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
- l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
- il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione;
- la collaborazione con le Associazioni di Volontariato e in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile a livello sovracomunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.

4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione in oggetto all'Unione o hanno scelto la gestione associata mediante convenzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n.65/1986 e s.m.i. fanno relativamente alle funzioni di polizia locale s'intende esteso al territorio dell'Unione.

## **ART. 2**

### **MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la sottoscrizione della presente convenzione.

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta dell'Unione, comprendente in particolare un unico ufficio Vigilanza e Polizia Locale.

3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.

Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «ufficiale di governo» (art. 54 TUEL).

4. La giunta e il consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i comuni non interessati alla decisione.

5. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione, salva l'articolazione in Presidi territoriali presso il singolo Comune, per un miglior rapporto con la cittadinanza.

6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato all'art. 4 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto e indicato ai seguenti artt. 6 della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso, quindi, ricorso all'Amministrazione dei Comuni ma all'Unione.

9. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

### **ART. 3**

#### **DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti (e/o dalla soppressa Comunità montana), nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

In caso di trasferimento, il personale è assegnato definitivamente alla Polizia Municipale, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

A tal fine si dispone che:

- a) Il personale dipendente, di cui all'allegato A, che già svolge le funzioni di cui trattasi sarà trasferito presso l'Unione con l'istituto del comando o distacco;
- b) Le modalità di trasferimento del personale dipendente della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo in via di estinzione saranno definite in accordo con la Regione Piemonte e il Commissario della Comunità Montana stessa;
- c) In fase di prima attuazione e per la durata di tre anni, per ragioni di funzionalità e continuità, il personale dipendente dei Comuni continuerà a prestare servizio nei comuni di origine per il 50% dell'orario di lavoro e presso l'Unione per il restante 50%, tranne che per il personale individuato nell'allegato A;

d) l'organizzazione della funzione in oggetto rispetta l'obiettivo di economicità ed efficienza previsto dalla legge.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi a operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l'organigramma e il funzionigramma della funzione Polizia municipale e polizia amministrativa locale sono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito sono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. Al personale del Servizio associato di polizia locale si applica il regolamento sullo stato giuridico del personale, di cui all'art. 7, comma 5, della L. n.65/1986.

Nel territorio di ciascun Comune convenzionato si applica il Regolamento comunale del servizio di polizia municipale, di cui all'art. 4 della Legge n. 65/1986.

Nel territorio di ciascun Comune convenzionato si applicano i regolamenti sull'esercizio delle diverse funzioni (polizia urbana, polizia rurale, ecc.) ai sensi del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000.

#### **ART. 4**

### **RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. Il riparto dell'onere complessivo del funzionamento della funzione, comprensivo delle spese di personale, di gestione e di funzionamento, è definito dalla Giunta dell'Unione, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio con le seguenti modalità:

a) entro il mese di gennaio di ogni anno la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio approva il budget preventivo di spesa;

b) entro il mese di marzo dell'anno successivo la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio approva il consuntivo di spesa.

2. La funzione Polizia Municipale non deve costituire né un onere né una utilità per l'Unione. Gli eventuali contributi statali e/o regionali per la gestione dei servizi associati confluiranno in quota parte nel riparto generale tra le entrate, a riduzione della spesa totale della funzione.

3. La partecipazione finanziaria di ciascun Ente associato è determinata nel seguente modo: i Comuni associati rimborsano con cadenza trimestrale all'Unione la quota di propria spettanza, determinata sulla base del costo del personale in relazione alle prestazioni svolte presso l'ente. Al personale addetto alla funzione Polizia Municipale compete la retribuzione stipendiale e ogni altro emolumento, indennità e rimborso spese previsto dalle vigenti norme. Tali retribuzioni ed emolumenti sono corrisposti e contabilmente gestiti dall'Unione. Nel caso di dipendenti posti in comando l'Unione rimborserà ai Comuni di appartenenza le spese sostenute.

4. In fase di predisposizione del budget dovranno essere previste le spese della funzione e le relative entrate. Le entrate comprendono: il rimborso delle spese di personale da parte dei Comuni

convenzionati che abbiano richiesto specifici servizi (limitatamente agli stessi), eventuali contributi statali, regionali o provinciali per la gestione dei servizi associati, i proventi di cui all'articolo successivo derivanti dalle sanzioni.

5. Nel budget di previsione le entrate e le spese devono essere in pareggio. Nel caso in cui, in sede di consuntivo, le entrate siano superiori alle spese, tale maggiori entrate potranno essere utilizzate per la copertura del costo del servizio dell'anno successivo.

6. Nel caso in cui le spese siano superiori alle entrate, la differenza sarà posta a carico dei Comuni, in proporzione agli abitanti al 31 dicembre di due anni precedenti.

7. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

8. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada i relativi introiti, dedotte le spese di accertamento e notifica sostenute dall'Unione per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni, al fine di destinarli in applicazione dell'art. 208 del codice della strada, nella misura del 25% in relazione alla competenza territoriale, tranne che per il Comune di Montechiaro d'Acqui che ha sostenuto interamente la spesa dell'impianto semaforico fisso con fotocamera e rilevatore di velocità, a cui saranno riconosciuti gli introiti delle sanzioni applicate nel proprio territorio nella misura del 50%.

9. I proventi derivanti dagli accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo

10. Le spese per l'utilizzo del personale per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

11. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

12. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione della funzione in oggetto aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione della funzione del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

## **ART. 5**

### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO - CONFERENZA DEI SINDACI**

1. L'Ufficio di Polizia Municipale sarà ubicato presso la sede di Ponti.

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione, secondo le rispettive esigenze, potrà essere attivo un referente e/o sportello territoriale decentrato, che sarà programmato a inizio anno nella

seduta della Conferenza dei Sindaci, fermo restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

3. Per l'esame delle problematiche concernenti le funzioni del servizio è istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti, composta dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, e dai Sindaci o delegati dei Comuni aderenti alla funzione.

4. La Conferenza dei Sindaci ha competenza in materia di:

- a) criteri di riparto delle spese di personale, di gestione e di funzionamento;
- b) approvazione budget preventivo e consuntivo di spesa;
- c) verifica dello stato d'attuazione degli obiettivi;
- d) organizzazione e funzionamento del servizio associato e del personale addetto allo stesso;
- e) articolazione dell'orario di servizio;
- f) organizzazione degli sportelli territoriali decentrati nei singoli comuni.

5. Il personale deve essere contenuto nella dotazione organica attuale, ovvero non potranno essere superate le correnti percentuali di impiego presso i singoli Comuni, così come sarà stabilito nella prima riunione della Conferenza dei Sindaci, salvo deroga espressa deliberata con maggioranza qualificata del 70% degli aventi diritto.

6. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più Sindaci contemporaneamente, le priorità d'intervento sono definite dal Presidente dell'ente capo convenzione.

7. L'andamento finanziario della funzione Polizia Municipale sarà monitorato ogni trimestre, al fine di provvedere ad apportare eventuali modifiche all'organizzazione del servizio.

## **ART. 6**

### **BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- a) in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- b) in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni e ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
- c) beni, mobili, arredi e dotazione tecnologica di base in possesso dell'Unione.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

## **ART. 7**

### **ARMAMENTO (facoltativo)**

1. Il personale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co.5 della L.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento che sarà approvato dall'Unione.

2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti alla Polizia Municipale è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

**ART. 8**  
**VIDEOSORVEGLIANZA (facoltativo)**

1. Al fine di regolamentare la gestione delle telecamere di videosorveglianza collegate a Centrale Radio Operativa installata presso l'ufficio di Polizia Municipale con riguardo sia alle telecamere già esistenti o a quelle da installarsi sul territorio dei Comuni, nonché la loro manutenzione per il costante corretto funzionamento e l'eventuale acquisto e installazione di ulteriore telecamere, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i Comuni delegano mediante la presente convenzione l'Unione all'installazione, gestione e manutenzione di videocamere di sorveglianza sul territorio di propria competenza nell'ambito delle funzioni delegate alla Polizia Municipale, nonché al conseguente trattamento dei dati personali raccolti per mezzo del suddetto sistema di videosorveglianza collegato alla Centrale Radio Operativa riconoscendo alla stessa Unione piena autonomia nelle modalità del trattamento dei medesimi dati.
2. La responsabilità in merito all'individuazione dei punti di installazione e delle finalità delle riprese, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dai singoli provvedimenti del Garante in materia, è in capo ai Comuni.
3. La responsabilità in merito alle modalità di gestione del sistema di videosorveglianza e conservazione dei dati nel rispetto di quanto esposto al punto precedente è in capo all'Unione di Comuni per il tramite del Responsabile della funzione di Polizia Municipale.
4. I Comuni si impegnano a comunicare tempestivamente all'Unione di Comuni l'ubicazione sul proprio territorio delle telecamere di cui si chiede l'installazione, garantendo che l'individuazione dei punti di ripresa e le finalità sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente citata al comma 2.
5. L'Unione per la gestione del sistema di videosorveglianza e dei dati personali trattati adotta apposito regolamento.

**ART. 9**  
**DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE - CONTROLLI**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione. La durata della presente convenzione è fissata in 5 anni.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale.

**ART. 10**  
**COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'**

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività dell'ufficio di Polizia Municipale è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sulla Polizia Municipale nell'espletamento delle funzioni a esso conferite.

3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione è l'autorità alla quale il Responsabile della funzione Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al servizio; lo stesso impartisce al Responsabile le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Sindaci una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Responsabile della funzione Polizia Municipale.

5. Il sistema direzionale dell'attività di Polizia Municipale è così articolato:

- Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione;

- La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Responsabile, definisce e approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti:

- atti di programmazione: programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto con il Responsabile e con la Conferenza dei Sindaci;
- attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.

6. Il Responsabile della funzione Polizia Municipale, nominato dal Presidente, ha, tra gli altri, il compito di:

- dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi;
- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato a uniformare tecniche operative e organizzative del servizio,
- relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

7. Il Responsabile della funzione Polizia Municipale risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite.

## **ART. 11**

### **RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio

dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili e immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso saranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi sia capitale, e ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili e immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

## **ART. 12 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

## **ART. 13 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

**ART. 14  
RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

**ART. 15  
REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI .....

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI .....

## **Allegato A**

### **Polizia municipale e polizia amministrativa locale**

Personale Dipendente	Ente di appartenenza	Note
Assandri Massimo	Comune di Cartosio	67% dell'orario di lavoro presso il comune di Cartosio
Lavagnino Carlo	Comune di Bistagno	
Giardini Roberto	Comunità Montana	